

(N. 1931)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1982

Autorizzazione ad effettuare per l'anno 1983
la lotteria di Viareggio

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 agosto 1955, n. 722, autorizza la effettuazione in Italia di quattro lotterie nazionali annuali: le lotterie di Agnano, Monza e Merano, collegate ad avvenimenti sportivi, ed una quarta lotteria, denominata « Italia », collegata con un avvenimento da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro delle finanze.

Per quest'ultima lotteria è stato sempre prescelto uno spettacolo televisivo, messo in onda dalla RAI — Radiotelevisione italiana, che ha ogni volta riscosso un altissimo indice di gradimento tra il pubblico, tanto che gli incassi realizzati da detta lotteria hanno sempre abbondantemente superato quelli di tutte e tre le altre lotterie insieme.

L'opportunità di mantenere in vita un siffatto tradizionale abbinamento con uno spettacolo televisivo e quella di allargare il nu-

mero degli avvenimenti ai quali collegare le lotterie nazionali consigliano la istituzione di una quinta lotteria, in via sperimentale.

L'avvenimento all'uopo prescelto è il « Carnevale di Viareggio », che, notoriamente, costituisce una manifestazione folcloristica e di promozione turistica di grande risonanza tra le più prestigiose, tale da rappresentare un valido strumento di attrazione. Trattasi, in effetti, della manifestazione che apre puntualmente la serie dei grandi avvenimenti a carattere turistico che si svolgono in Italia nel corso dell'anno e che, per l'eco altissima riscossa nel mondo, rende, con straordinaria efficacia, un prezioso servizio al turismo nazionale.

Nè vanno, del resto, trascurati i proventi che deriveranno all'Erario dalla istituzione di una nuova lotteria: infatti, l'articolo 3

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della citata legge n. 722 del 1955, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1977, n. 105, stabilisce che « gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato ».

Va, peraltro, rilevato che le operazioni di effettuazione delle quattro lotterie attualmente autorizzate impegnano ciascuna — dall'inizio della vendita dei biglietti sino alla estrazione di quelli vincenti — circa un periodo trimestrale così individuato: primo trimestre dell'anno, lotteria di Agnano; secondo trimestre, lotteria di Monza; terzo trimestre, lotteria di Merano; quarto trimestre, lotteria Italia (con estrazione finale al 6 gennaio dell'anno successivo). La lotteria collegata con la manifestazione del Carnevale di Viareggio verrà quindi a coincidere (almeno in parte) con quella di Agnano.

Non può nascondersi che la coincidenza temporale tra le operazioni relative alla lotteria di Agnano e quelle della istituenda potrebbe anche produrre effetti controproducenti distogliendo da ciascuna di esse l'attenzione dei potenziali giocatori.

Attesa questa evenienza appare opportuno autorizzare l'effettuazione della lotteria del Carnevale di Viareggio in via sperimentale

per un solo anno e prevedere anche per essa, a norma dell'articolo 4 della legge n. 722 del 1955 (come già per altre lotterie), che con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro siano stabiliti il prezzo del biglietto e le sue caratteristiche, la data di estrazione dei premi e quella di chiusura della vendita dei biglietti, la ripartizione della massa premi nonché le altre modalità di pratica effettuazione. In tal modo, pur nella rigidità della data in cui si svolgono le manifestazioni dei corsi mascherati del Carnevale di Viareggio sarà più agevole con lo stesso decreto ministeriale fissare il periodo di vendita dei biglietti coordinandolo con quello della lotteria di Agnano, la cui effettuazione cade nello stesso trimestre.

In tali sensi provvede l'articolo 1 del presente disegno di legge. Tenuto conto dei tempi tecnici per l'approvazione di questo e di quelli relativi al compimento dei successivi adempimenti amministrativi, sembra opportuno che l'effettuazione della lotteria del Carnevale di Viareggio avvenga in occasione dei corsi mascherati che si svolgeranno nell'anno 1983.

Con l'articolo 2 viene disposto in ordine all'entrata in vigore della nuova normativa.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

È autorizzata la effettuazione nell'anno 1983 della « Lotteria di Viareggio » collegata con i corsi mascherati del Carnevale di Viareggio.

Alla « Lotteria di Viareggio » si applicano le disposizioni della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.